

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1825

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **VILLECCO CALIPARI**

Modifiche agli articoli 1 e 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, concernenti la rideterminazione dei soggetti destinatari dei benefici in favore dei militari delle Forze armate e degli appartenenti ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

*Presentata il 23 ottobre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni della legge 3 giugno 1981, n. 308, in favore dei militari delle Forze armate e degli appartenenti ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, hanno dato luogo, nel corso degli anni, a numerose sperequazioni dovute principalmente all'esclusione di alcuni soggetti dall'elargizione dei benefici in essa previsti, sia a causa delle circostanze in cui si è verificato l'evento dannoso sia in ragione dello stato giuridico del soggetto danneggiato.

Ciò ha determinato un notevole contenzioso tra l'amministrazione statale e numerose famiglie che, gravemente colpite negli affetti più cari, da lungo tempo legittimamente richiedono una revisione della disciplina vigente.

Proprio per corrispondere a queste giuste richieste, la presente proposta di legge intende apportare alcune significative modifiche alla citata legge n. 308 del 1981, ridefinendone i destinatari, e adeguando la misura dei relativi benefici.

In particolare, la presente proposta di legge, da un lato, include tra i beneficiari

delle disposizioni della predetta legge n. 308 del 1981, le nuove figure professionali introdotte dopo la sospensione del servizio di leva obbligatorio nonché i familiari dei militari in servizio permanente, sopprimendo al tempo stesso le anacronistiche esclusioni vigenti (articoli 1 e 2), e, dall'altro, eleva a 150.000 euro — con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge — la misura della

speciale elargizione, in riferimento agli eventi dannosi accaduti a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Infine, la presente proposta di legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri quantificati in 240.000.000 di euro per l'anno 2008 e in 5.600.000 euro a decorrere dall'anno 2009, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati dello Stato, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi del Corpo della guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e dei collegi militari, i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A o dalla tabella B annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ».

## ART. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, nonché ai familiari dei militari in servizio permanente e di complemento, deceduti durante il periodo di servizio, che non hanno beneficiato di alcun risarcimento o provvidenza previsti dalla legislazione vigente in materia ovvero che ne hanno beneficiato in misura inferiore è corrisposta, a domanda degli aventi

diritto, una speciale elargizione pari a 150.000 euro per coloro che non hanno beneficiato di alcun risarcimento o provvidenza e pari alla cifra residua per coloro che hanno beneficiato di risarcimenti o di provvidenze in misura inferiore. L'elargizione è attribuita in riferimento ad eventi dannosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1969 ».

ART. 3.

1. I benefici derivanti dall'attuazione del terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 240.000.000 di euro per l'anno 2008 e in 5.600.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera *i-quater*), e 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



\*16PDL0019340\*